



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Cerca

[Home](#) » [Istruzione](#) » [Argomenti](#) » [Riconoscimento professione docente](#) » [Riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero](#)

Istruzione

Ministero

Università

Ricerca

Riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Paesi diversi dall'Italia

I docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l'Autonomia Scolastica.

Il riconoscimento può riguardare:

- Titoli conseguiti nei Paesi UE (cfr. [informativa della procedura](#))
- Titoli conseguiti in Paesi non comunitari (cfr. [informativa della procedura](#))

Il riconoscimento di questi ultimi implica alcune formalità in più rispetto ai primi.

E' necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, [Mod. A](#) e [Mod. B](#), rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta.

Non è consentito l'invio on-line delle domande e della relativa documentazione.

In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il [decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007](#) è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:

- docente di scuola dell'infanzia;
- docente di scuola primaria;
- docente di scuola secondaria di primo grado;
- docente di scuola secondaria superiore.

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall'esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall'interessato, questa Direzione Generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un [tiropinto di adattamento](#) presso istituzioni scolastiche italiane.

Requisito indispensabile ai fini dell'insegnamento è la conoscenza della lingua italiana. Le modalità di accertamento o di esonero sono contenute nella [circolare ministeriale n.81 del 23 settembre 2010](#).

E' possibile ottenere la certificazione per la conoscenza linguistica presso l'[Università per stranieri di Perugia](#) o presso l'[Università per stranieri di Siena](#).

[Indietro](#)[Torna su](#)

Tutti i diritti riservati © 2009 - Accessibilità - Note legali - Indice - Atti di notifica - Indirizzi di PEC



Handwritten signature and initials.

